



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato da un operatore commerciale, importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale è prevista una sanzione pecuniaria da 20.000 ad 1 milione di €.

In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle merci e dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».



Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».



Segue Art. 2

L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

((«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"».))



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

LA CONTRAFFAZIONE: I DIRITTI



ULTERIORE STRUMENTO DI CONTRASTO

POSSIBILITA' DI APPLICARE AL REATO DI CONTRAFFAZIONE (ARTT. 473 474 C.P.) LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE (SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI) PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001.



La tutela del diritto: la procedura



- L'Autorità doganale esercita il proprio potere di intervento secondo le modalità e i poteri precisati agli artt. 4 e 9 del Regolamento CE n. 1383/2003 che le attribuiscono il potere di sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci sospettate, informando il titolare del diritto.
- Al riguardo l'Autorità competente è, per l'Italia, L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Quadro giuridico: norme comunitarie

Regolamento CE n. 1383/2003



Potere di intervento su merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale che siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione, o siano scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo o vincolate ad un regime sospensivo o poste in zona franca o deposito franco.

- Procedura ordinaria: domanda di intervento dell'autorità doganale;
- Procedura "ex-officio": in caso di sospetto che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possibilità di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco, per tre giorni lavorativi, informando il titolare.



Quadro giuridico: norme comunitarie Regolamento CE n. 1383/2003



Il regolamento n. 1383/2003, analogamente ai regolamenti che lo hanno preceduto (3295/94 e 241/99) prevede – all'art. 5 – la possibilità di tutelare un marchio, un disegno o modello comunitario etc. attraverso la presentazione della “c.d. domanda d'intervento”.

La domanda di intervento può essere di due tipi:

1. domanda di intervento nazionale;
2. domanda di intervento comunitaria che ha validità in più Paesi comunitari. In tal caso il richiedente deve indicare anche lo Stato membro o gli Stati membri nei quali è richiesto l'intervento delle Autorità doganali.

Quadro giuridico: norme Comunitarie Regolamento CE n. 1383/2003



Chi può presentare la domanda di intervento :


- ┌ Titolare del diritto
- ┌ Altro soggetto autorizzato ad usare uno dei diritti di cui art. 2, paragrafo 1 regolamento di base
- ┌ Rappresentante del titolare del diritto o di altro soggetto autorizzato



Domande di intervento

Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
N°domande	77	79	107	151	203	370	465	728	895	1124	1349	1566	1880
percentuale		2,60%	35,44%	41,12%	34,44%	82,27%	25,68%	56,56%	22,94%	25,59%	20,02%	16,09%	20,05%

DOMANDE DI INTERVENTO



Quadro giuridico: norme comunitarie Regolamento CE n. 1383/2003



Compiti dell'Autorità doganale :

- Accertamento che le merci ledono un diritto di proprietà intellettuale;
- Sospensione dello svincolo o blocco delle merci per 10 giorni lavorativi al massimo, prorogabili per altri 10 (3 giorni per merci deperibili) ;
- Informazione al Centrale Ufficio Antifrode – Roma;
- Informazione al titolare del diritto e al dichiarante/detentore delle merci;
- Invito alla parte a nominare un perito perché esamini la merce.



NOMINA DEL PERITO E REQUISITI PROCESSUALI



La richiesta di intervento perito deve contenere anche la richiesta dei seguenti dati:

- Le generalità complete del firmatario della perizia, nonché il ruolo dallo stesso ricoperto;
- I dati ed indirizzo completo del titolare del marchio presso cui inviare eventuali notifiche ed atti processuali.





Quadro giuridico: norme comunitarie Regolamento CE n. 1383/2003



Elementi di novità rispetto alla precedente normativa:

- ▭ Ampliamento della tutela, che viene estesa anche a nuovi diritti come le private nazionali per ritrovati vegetali, le denominazioni di origine (DOP) le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni geografiche (art. 2 sub c).
- ▭ E' prevista una procedura "semplificata" finalizzata alla distruzione delle merci sospettate di essere contraffatte senza preventivamente accertare la violazione (art. 11), normativa cui il Legislatore nazionale ha dato attuazione con il D.L. n. 262/2006 (art. 3).
- ▭ La garanzia di lire 5.000.000 precedentemente prevista (da depositare presso il ricevitore della dogana di Roma I) è stata sostituita da un impegno del richiedente, ex art 6 del regolamento.



Gli strumenti a disposizione dei funzionari doganali per la difesa del marchio



- Strumenti tecnici
- Intelligence
- Cooperazione





AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LOCALIZZAZIONE SCANNER





Gli strumenti a disposizione dei funzionari doganali per la difesa del marchio



Intelligence

- F.A.L.S.T.A.F.F.
- Banche dati esterne
- Software costruiti su misura per le procedure doganali (A.I.D.A, STRADA, CARGO)
- Banca dati nazionale sulle frodi doganali (In questa banca dati vengono raccolte tutte le informazioni rilevanti concernenti le frodi o gli schemi di frode, come il nome delle società coinvolte, la P. IVA, l'origine delle merci, le rotte, i valori dichiarati etc.)





Gli strumenti a disposizione dei funzionari doganali per la difesa del marchio




Cooperazione

- Memorandum di intesa
- Accordi di cooperazione a livello comunitario o bilaterali
- Operazioni doganali congiunte
- Gruppi di lavoro in seno all'OMD ed agli organi comunitari






Alcuni esempi di contraffazione





Alcuni esempi di contraffazione





AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Alcuni esempi di contraffazione





AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI


Alcuni esempi di contraffazione





AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Alcuni esempi di contraffazione





Norme regolatrici : Direttiva 2000/31/CE Commercio elettronico

- rafforzare la certezza del diritto nel commercio elettronico per migliorare la fiducia degli utenti internet;
- Istituire un quadro giuridico coerente per il commercio elettronico, nell'ottica di assicurare la libertà del mercato interno. Si applica ai fornitori di servizi sul web che abbiano la sede nella UE.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

LA PIRATERIA MULTIMEDIALE



Norme regolatrici : Accordo ACTA

Accordo internazionale firmato a Tokyo il 26 gennaio 2012 tra vari Paesi, tra cui 22 appartenenti alla UE, contiene norme più efficaci per contrastare la pirateria informatica.

E' stato respinto dal Parlamento europeo il 4 luglio 2012 perché ritenuto lesivo delle libertà fondamentali dei cittadini della UE.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA PIRATERIA MULTIMEDIALE



Regolamento Agcom sulla tutela del diritto d'autore online

L'Italia resta nella **Watch List** degli Stati Uniti, tra i Paesi che non rispettano i **diritti di proprietà intellettuale** (IPR).

Nel [**Report Special 301**](#), stilato annualmente dal Governo USA, si legge che anche per il 2013 il nostro Paese resta nella 'lista nera' per via dell'alta diffusione della **pirateria Online**. Dai dati forniti dall'industria, l'Italia ha una percentuale tra le più alte del mondo.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA PIRATERIA MULTIMEDIALE



- L'industria creativa, solo per limitarci all'Italia, soffre una contrazione in termini di posti di lavoro, pari a oltre 22 mila unità, con una perdita stimata di 1,4 miliardi di euro.
- I numeri parlano chiaro: solo sul fronte dell'audiovisivo l'allarme arriva dai dati di una ricerca **IPSOS**, secondo cui l'incidenza della pirateria in Italia è del 37% con danni all'intero comparto audiovisivo stimati intorno ai **500 milioni di euro l'anno**.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

LA PIRATERIA MULTIMEDIALE



Tra le maggiori novità che il Regolamento **Agcom** dovrebbe contenere, sicuramente l'abbreviazione dell'iter d'intervento sui siti colpevoli d'offrire servizi illegali, che permetterà d'intervenire tempestivamente sulle piattaforme colpevoli e chiudere l'intero procedimento in una trentina di giorni.